

REGOLAMENTO COMUNALE



REGOLAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/06/2011



REGOLAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA

INDICE

- Art. 1 *Oggetto del regolamento*
- Art. 2 *Lavori eseguibili in economia*
- Art. 3 *Modalità di esecuzione in economia e limiti della spesa*
- Art. 4 *Responsabilità della procedura*
- Art. 5 *Lavori in economia in amministrazione diretta*
- Art. 6 *Lavori in economia mediate cottimo fiduciario*
- Art. 7 *Post - informazione*
- Art. 8 *Ordinazione della spesa in economia*
- Art. 9 *Contabilità dei lavori in economia*
- Art. 10 *Liquidazione e pagamento delle spese in economia*
- Art. 11 *Rendiconto finale delle spese*
- Art. 12 *Perizie suppletive*
- Art. 13 *Lavori non contemplati nel progetto*
- Art. 14 *Piani di sicurezza*
- Art. 15 *Inadempimenti*
- Art. 16 *Lavori d'urgenza*
- Art. 17 *Provvedimenti nei casi di somma urgenza*
- Art. 18 *Rinvio*
- Art. 19 *Aggiornamento importi*
- Art. 20 *Entrata in vigore*

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006, le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia dei lavori di competenza del Comune di Fiesole.
2. Il ricorso al sistema in economia è ammesso esclusivamente in relazione alla natura delle singole spese ed entro i limiti di importo per ciascuna di esse indicati nel presente Regolamento.
3. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento sono al netto dell'Iva.
4. In presenza di interventi che oltre ai lavori comprendano servizi e/o forniture si applicherà il presente Regolamento qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50% e non abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.

Art. 2

Lavori eseguibili in economia

1. Sono eseguibili in economia i seguenti lavori:
 - 1.1. manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e procedure previste dagli articoli 55,121,122 DLgs 163/06;
 - 1.2. manutenzione di opere ed impianti; in particolare possono riguardare:
 - 1.2.1. per il servizio delle strade:
 - le riparazioni urgenti per frane, scoscendimenti, corrosioni, rovine di manufatti ecc., nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito o per evitare danni maggiori o danni alla circolazione stradale;
 - la manutenzione delle strade, dei marciapiedi e dei manufatti stradali in carico al Comune compresa la segnaletica orizzontale e verticale e la segnaletica luminosa, lo spargimento del pietrisco e il rifacimento parziale dei tronchi asfaltati o bitumati;
 - lo sgombero della neve;
 - lo spurgo delle cunette e delle chiaviche;
 - le piccole riparazioni ai manufatti ed impianti;
 - l'innaffiamento, il discioglimento delle banchine, la regolazione delle scarpate ed il relativo taglio dell'erba,
 - la manutenzione delle alberature;
 - 1.2.2. per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature:
 - la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi, delle sorgenti e delle fognature, compresi gli impianti di depurazione e sollevamento;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria al reticolo idraulico;

- le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;
- 1.2.3. per il servizio relativo agli immobili di proprietà del Comune:
 - la manutenzione, riparazione o modifica di edifici, monumenti o impianti di proprietà comunale, o di quelli oggetto di una locazione o una concessione passiva, comprese le relative pertinenze ed i manufatti accessori;
 - la manutenzione degli impianti sportivi;
 - la manutenzione del patrimonio artistico/archeologico;
- 1.2.4. per il servizio di pubblica illuminazione:
 - la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;
- 1.2.5. per il verde pubblico:
 - la manutenzione del verde, dei parchi, dei giardini, delle relative attrezzature, pertinenze ed arredi;
 - la manutenzione del verde di aree, viali e piazze pubbliche, nonché dei resede stradali caduti in uso pubblico;
- 1.2.6. per i lavori pubblici in genere:
 - i puntellamenti, i concatenamenti e le demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
 - i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;
 - i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione nei lavori dati in appalto;
 - ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all'appalto;
 - i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze;
 - i lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;
- 1.2.7. per il servizio elettorale:
 - i lavori necessari per l'allestimento della propaganda elettorale e per l'arredo dei seggi.
- 1.3. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- 1.4. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- 1.5. lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- 1.6. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno all'Appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

Art. 3

Modalità di esecuzione in economia e limiti della spesa

1. L'esecuzione in economia dei lavori può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo.
2. Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
 3. Sono a cottimo i lavori per i quali si rende necessario l'affidamento a imprese o persone fisiche esterne all'Ente; il cottimo fiduciario è una procedura negoziata.
 4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a Euro 50.000,00, al netto di Iva.
 5. L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare Euro 200.000,00, al netto di Iva.
 6. E' vietato l'artificioso frazionamento dei lavori allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento, evitando le procedure previste come prioritarie dalla legge per l'affidamento dei lavori.

Art. 4

Responsabilità della procedura

1. Le spese di cui agli articoli precedenti sono disposte dal Responsabile del Dipartimento cui afferiscono, nel rispetto degli obiettivi e priorità fissati dal piano esecutivo di gestione e nei limiti dei fondi a tal fine messi a disposizione, secondo le procedure previste dal presente Regolamento.
2. Il Dirigente individua per tutti i lavori un Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 207/2010 ed un Direttore dei lavori; i due incarichi possono coincidere nella stessa persona.

Art. 5

Lavori in economia in amministrazione diretta

1. Il Responsabile del Procedimento provvede all'acquisto del materiale e delle attrezzature occorrenti, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi d'opera e di trasporto necessari per l'esecuzione dei lavori.
2. I materiali, gli attrezzi, i mezzi d'opera e di trasporto necessari, sono forniti e noleggiati secondo l'ordinazione disposta dal Responsabile del Procedimento.

Art. 6

Lavori in economia mediante cottimo fiduciario

1. Nel cottimo l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune di Fiesole, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006.
2. Il Responsabile del Procedimento è tenuto comunque ad ampliare il numero delle ditte da interpellare qualora ritenga che la tipologia dei lavori richieda l'acquisizione di preventivi in numero superiore.

3. Il Responsabile del Procedimento individua le Imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
4. Il Responsabile del Procedimento accerta le capacità tecnico-professionali dell'Impresa aggiudicataria, con riferimento alle previsioni del D.P.R. 207/2010, nonché il possesso da parte della stessa dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..
5. Si prescinde dall'obbligo di chiedere più offerte o preventivi e si può procedere ad affidamento diretto, per lavori contenuti entro il limite di Euro 40.000 al netto di IVA.
6. Nel caso di gara informale la richiesta alle Imprese dei preventivi/offerta, effettuata mediante posta, fax o posta elettronica certificata, deve contenere:
 - l'indicazione dei lavori da realizzare;
 - le modalità di scelta del contraente;
 - le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione;
 - l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti;
 - la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese del cottimista e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui il cottimista stesso venga meno ai patti concordati;
 - quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
 - le modalità di pagamento
 - l'ammontare della cauzione da prestarsi
 - le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori
7. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari e/o a corpo, che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando anche se necessario e/o opportuno, modalità, tempi di esecuzione e caratteristiche tecniche e/o qualitative. In quest'ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di valutazione. L'affidamento dei lavori è fatto all'Impresa che abbia offerto condizioni più favorevoli. Il Responsabile del Procedimento ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
8. Le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.
9. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.

g) le garanzie a carico dell'esecutore

10. Il Responsabile del Dipartimento, adotta la Determinazione con la quale è disposto l'affidamento dei lavori e viene assunto il relativo impegno di spesa.

Art. 7

Post - informazione

1. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti ad avviso di post-informazione a cura del Responsabile del Procedimento mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art.8

Ordinazione della spesa in economia

1. L'ordinativo deve essere effettuato con lettera o altro atto del Responsabile del procedimento – a seguito dell'adozione della Determinazione di cui all'art. 6 c.10 del presente Regolamento. Esso deve riportare i medesimi contenuti previsti per l'atto di cottimo di cui all'art.6 c.9.

Art.9

Contabilità dei lavori in economia

1. I lavori in economia sono soggetti all'obbligo della tenuta della contabilità secondo le modalità riportate dal DPR 207 del 05/11/2010.
2. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a € 20.000,00 e per lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a € 40.000,00, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quello fatturato, secondo valutazioni proprie del Direttore dei Lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei Lavori sulle fatture di spesa.

Art.10

Liquidazione e pagamento delle spese in economia

1. Le spese in economia, sia quelle effettuate in amministrazione diretta sia quelle con il sistema del cottimo fiduciario, sono liquidate con provvedimento del Responsabile del procedimento, con le modalità stabilite del Regolamento Comunale di Contabilità.
2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori o dalle provviste e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

Art.11

Rendiconto finale delle spese

1. Il rendiconto finale, redatto dal Direttore dei lavori, riepiloga gli acconti avuti e l'importo di tutti gli eventuali rendiconti mensili di cui all'art.207 del D.P.R. 207/2010. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale.
2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.
3. Nei casi in cui la documentazione di cui ai commi precedenti è predisposta dal Direttore dei lavori, il Responsabile del Procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.

Art.12

Perizie suppletive

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma presunta si riconosca insufficiente, il Responsabile del Procedimento sottoporrà al Dirigente Responsabile del Settore interessato una relazione in ordine:
 - alla variante proposta;
 - ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
 - all'importo di spesa aggiuntivo.
2. Il Dirigente Responsabile del Settore provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal Testo Unico Enti Locali D.Lgs.267/2000 e dal Regolamento di Contabilità. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva potrà superare quella autorizzata nei limiti di 200.000,00€.
3. Si applicano comunque le previsioni dell'art. 132 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. in materia di varianti e di responsabilità dei progettisti.

Art.13

Lavori non contemplati nel progetto

1. Quando nel corso dei lavori risultino necessarie nuove opere non previste, i nuovi prezzi vengono determinati raggugiandoli ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori simili oppure ricavandoli da nuove analisi.
2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del Responsabile del Procedimento.

Art. 14

Piani di sicurezza

1. Ai contratti di lavori in economia riguardanti i lavori di manutenzione del presente regolamento o per i lavori per i quali è richiesto dal D.Lgs. 81/2008, devono essere allegati i piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e al D.Lgs. 81/2008.

Art.15

Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione lavori, l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Art. 16

Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato e trasmesso con una perizia estimativa al Responsabile del Dipartimento interessato per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art.17

Provvedimenti nei casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del Procedimento e il tecnico, che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163 comma 5, del D.P.R. n° 207/2010.
4. Il Responsabile del Procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma

urgenza, al Responsabile del Dipartimento interessato, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
6. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
7. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, quando sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre nella medesima ordinanza che il Responsabile del Dipartimento interessato o il Responsabile del Procedimento provveda all'acquisizione delle prestazioni necessarie od all'esecuzione dei lavori strettamente necessari a trattativa privata, senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art.18

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di spese in economia.

Art. 19

Aggiornamento importi

1. Gli importi di cui al presente regolamento sono adeguati automaticamente in conformità alle variazioni disposte per legge sulle soglie previste all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.